

OGGETTO: L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 (P.IVA 01200791000), attivazione in accreditamento istituzionale di n. 5 trattamenti riabilitativi non residenziali presso il centro AIRRI di Bracciano già autorizzato con determinazione n.G07817 del 23 giugno 2015.

#### IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l'atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 01.12.2014 è stato nominato l’arch. Giovanni Bissoni subcommissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 e 7 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

*1. “L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti...”*

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ..."*

7. *nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"*

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"

VISTO il DPCA il DPCA n. 39 del 20 marzo 2012 concernente: "Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell'offerta assistenziale a persone non autosufficienti, anche anziane e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale" che, tra l'altro, ha ritenuto:

*"opportuno, per quel che concerne l'Area della disabilità, per la tipologia di trattamento estensivo e di mantenimento nonché per i regimi assistenziali ambulatoriale e domiciliare, di rilasciare parere di compatibilità, ai sensi della L.R. 4/2003 art. 6 e del R.R. n.2/2007 capo 2, **negativo**, sino alla rivalutazione del fabbisogno, da parte delle competenti strutture regionali, che avverrà successivamente alla definizione dell'assetto complessivo, derivante dal riordino dell'offerta assistenziale, conseguente all'applicazione del presente provvedimento";*

VISTA la nota prot. n. UD497 del 16 giugno 2012 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro concernente: "Chiarimenti e direttive in merito a quanto dispsoto dal DPCA n. 39/2012 in ordine al parere di compatibilità da rilasciare relativamente all'Area della non autosufficienza, anche anziani ed all'Area della disabilità" che specifica:

*"nei procedimenti relativi a trasferimenti intraziendali, che comportano una semplice riallocazione dell'offerta all'interno dello stesso ambito di afferenza (stessa Asl) saranno comunque coinvolte le Aziende USL territorialmente competente. Le Aziende dovranno verificare che il trasferimento garantisca una omogenea, razionale e soprattutto appropriata distribuzione sul territorio delle strutture sanitarie (pubbliche e private, previste dal DCPA n. 39/2012) e una migliore e più efficace assistenza ai cittadini utenti, oltre che una equilibrata concorrenza tra le strutture stesse, ovvero rappresentare eventuali motivi ostativi al trasferimento in esame"*

PREMESSO che

- con nota acquisita al protocollo in data 19 febbraio 2015/92616/11/16 la Associazione ha richiesto la conferma del titolo autorizzativo n. D0347/4j/01 del 05.02.2008 (n. 160 trattamenti non residenziali) per la struttura AIRRI – Bracciano e l'accreditamento definitivo per n. 50 trattamenti di cui n. 5 trasferiti dal centro AIRRI Formello;
- con la comunicazione prot. n. 148993/GR/11/16 del 17 marzo 2015 la Direzione competente faceva presente che si era proceduto, per non gravare ulteriormente l'istruttoria, alla verifica documentale per il rilascio della conferma del titolo autorizzativo ed inoltre era

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

possibile concedere l'accreditamento istituzionale nell'ambito del centro AIRRI Bracciano solo per n. 5 trattamenti trasferiti dal Centro AIRRI Formello (autorizzato ed accreditato con DCA 375/2013), siti nel territorio della Asl Roma F;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 31307 del 10/06/2015 con la quale la Asl Roma F, visto l'esito del sopralluogo effettuato da parte del personale medico e tecnico della Prevenzione della Asl medesima in data 30 aprile 2015, il parere favorevole del Dipartimento di prevenzione prot n. c. 10542 del 28.05.2015 nonché il parere favorevole UOC Accreditamento prot. n. 8608 del 30.04.2015 sul possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, ha espresso parere favorevole alla conferma dell'autorizzazione ed alla concessione dell'accreditamento per n. 5 (cinque) trattamenti non residenziali trasferiti dal centro AIRRI Formello al centro AIRRI – via dei Lecci Bracciano;

VISTA la successiva nota prot. n. 416593/GR/11/16 del 30.07.2015 con la quale si chiedeva alla Azienda competente per territorio di specificare le modalità di erogazione dei n. 5 trattamenti in regime non residenziale;

VISTA la nota prot. n. 45154 del 28 agosto 2015 (acquisita tramite PEC in data 31 agosto 2015 prot. n. 461427/GR/11/16) con la quale la Asl Roma F ha specificato la modalità di erogazione dei suddetti trattamenti: n. 4 (quattro) in modalità estensiva e n. 1 (uno) in mantenimento;

VISTO il DCA n. U00375 del 07.08.2013 concernente: *"Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato A.I.R.R.I. Formello gestito dalla AIRRI – Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi (P.IVA 01200791000) con sede legale in via San Sebastiano, 16 – 00060 Formello (RM) e sede operativa in via Mariano Marchicelli, 22 – 00060 Formello (RM). Revoca DCA n. u00289/2013"* per n. 75 trattamenti giornalieri non residenziali (n. 57 in modalità estensiva e n. 18 in mantenimento);

VISTA la determinazione n.G07817 del 23 giugno 2015 concernente: *"L.R. 4/2003 – R.R. n. 2/2007: AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 Formello (P.IVA 01200791000) conferma autorizzazione all'esercizio centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato AIRRI – Bracciano, sito in via dei Lecci, 109, Bracciano, nel comprensorio della Asl Roma F."*;

VISTO il successivo DCA n. U00505 del 28 ottobre 2015 con il quale l'Amministrazione ha provveduto alla disattivazione in accreditamento istituzionale di n. 5 trattamenti (n. 4 in estensiva e n. 1 in mantenimento) presso il centro AIRRI di Formello, gestito dalla AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 Formello (P.IVA 01200791000);

CONSIDERATO, al riguardo, che

- la sede AIRRI via dei Lecci, 109 - Bracciano e quella AIRRI di via Mariano Marchicelli, 22 - Formello sono site nel comprensorio della Asl Roma F e sono gestite dalla medesima Associazione AIRRI – Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi (P.IVA 01200791000)
- la redistribuzione dei trattamenti è considerata compatibile con l'attuale programmazione sanitaria poiché non comporta, in via generale delle modifiche sostanziali in termini di copertura del fabbisogno ma piuttosto una semplice ricollocazione dell'offerta assistenziale all'interno del medesimo territorio aziendale, in sintonia con le indicazioni della nota prot. n. UD497 del 16 giugno 2012 del Commissario per l'attuazione del piano di rientro

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

concernente: *“Chiarimenti e direttive in merito a quanto disposto dal DPCA n. 39/2012 in ordine al parere di compatibilità da rilasciare relativamente all'Area della non autosufficienza, anche anziani ed all'Area della disabilità”*, sopraccitata;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni in merito all' iter amministrativo relativo alla disattivazione dei trattamenti accreditati presso il centro AIRRI Formello (n. 5) e la attivazione degli stessi presso il Centro AIRRI Bracciano;

RITENUTO, opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, provvedere alla attivazione in accreditamento istituzionale di n. 5 trattamenti in regime non residenziale (n. 4 in estensiva e n. 1 in mantenimento) nell'ambito del Centro AIRRI – via dei Lecci, 109 Bracciano, gestito dalla AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 Formello (P.IVA 0120079100) ;

TENUTO CONTO, altresì, che l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

- di attivare in accreditamento istituzionale n. 5 trattamenti in regime non residenziale (n. 4 in estensiva e n. 1 in mantenimento) nell'ambito del Centro AIRRI – via dei Lecci Bracciano, gestito dalla AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 Formello (P.IVA 0120079100) ;

La configurazione del Centro AIRRI Bracciano via dei Lecci, 109 è la seguente:

- n. 160 trattamenti non residenziali autorizzati

- n. 5 (cinque) trattamenti in regime non residenziale in accreditamento istituzionale - di cui n. 4 (quattro) in estensiva e n. 1 (uno) in modalità in mantenimento

La direzione medica resta affidata al dott. Massimo Frascarelli, nato a Roma il 27.09.1944, iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma con n. 19128, in possesso della specializzazione in Neuropsichiatria Infantile.

La Società AIRRI Associazione Italiana Riabilitazione Reinserimento Invalidi sede legale via San Sebastiano, 16 (P.IVA 01200791000), sede legale via San Sebastiano, 16 - è tenuta alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. in particolare Capo III *“Disposizioni in materia*

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*di accreditamento istituzionale” e al R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., in particolare Capo IV – “Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione”.*

La Società medesima dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l’assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l’assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i. ed alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente provvedimento.

L’Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell’attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento è notificato alla Società AIRRI sede legale via San Sebastiano, 16, Formello tramite PEC ed all’Azienda ASL Roma F tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione “Argomenti – Sanità”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

